

COPIA



Deliberazione n° 153  
in data 06/11/2008

Prot. 0  
Data Prot.

**COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI**  
PROVINCIA DI SIENA

**Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale**

**Oggetto:**

MODIFICHE ALLA PRECEDENTE DELIBERAZIONE N. 47 DEL 31 MARZO 2008, RECANTE L'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI.

L'anno duemilaotto, addì sei del mese di novembre alle ore 18:00 nella Residenza Municipale, per riunione di Giunta.

Eseguito l'appello, risultano:

1	PICCHIERI FRANCO	Sindaco
2	MORELLI PAOLO	Assessore Effettivo
3	BERNARDINI ALMIRO	Assessore Effettivo
4	BERNARDINI LUCA	Assessore Effettivo
5	FASTELLI GILBERTO	Assessore Effettivo

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
5	0

Assiste alla seduta il Sig. DI CARLO ANTONIO Segretario del Comune.

Il Sig. PICCHIERI FRANCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il comma 56 articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che obbliga i comuni a disciplinare ai sensi dell'articolo 89 del TUEL approvato con il D. Lgs. 267/2000, il conferimento di incarichi di collaborazione, studio o ricerche e consulenze all'esterno;

Visto il comma 55, articolo 3 legge 24 dicembre 2007, n. 244 che testualmente recita "55. Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267" come sostituito dal D. L. 112/2008, convertito con modificazione nella legge 133/2008;

Visto l'articolo 7 del D. Lgs 165/2001, come modificato ed integrato dal citato D. L. 112/2008 in particolare i commi 6), 6-bis), 6-ter) e 6 quater che testualmente recitano: "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso.

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144."

VISTA la propria precedente deliberazione n. 47, del 2008, recante l'approvazione del regolamento comunale per il conferimento degli incarichi, regolarmente trasmesso alla Corte dei Conti Sezione Controllo di Firenze;

VISTA la deliberazione n. 112 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo della Toscana con cui ha formulato dei rilievi relativi al regolamento Comunale in questione di seguito riportati:

- **Accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane proprie:** *Risulta necessaria la disciplina regolamentare che preveda la verifica da parte dell'ente della congruenza del ricorso a soggetti esterni rispetto al fabbisogno dell'amministrazione come individuato nei documenti di programmazione di cui all'art.39 della legge 449/97, nonché la verifica dell'oggettiva impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio. Non è pertanto sufficiente la semplice attestazione generica di mancanza di professionalità o di carenza di organico ma è necessaria apposita procedura ricognitiva interna che consenta di valutare l'oggettiva assenza nella propria organizzazione di competenze specifiche o analoghe idonee alla svolgimento dell'incarico. Si osserva la carenza della disciplina regolamentare in ordine alla procedura ricognitiva che l'ente deve attivare.*
- **Casi di esclusione dalla disciplina regolamentare in materia di incarichi esterni espressamente previsti dalla Legge:** *L'inserimento nell'ambito della disciplina regolamentare dei casi di esclusione si ritiene necessario al fine di completare il quadro di riferimento delle procedure di conferimento degli incarichi. Si osserva la presenza di esclusioni non previste dalla normativa in materia.*
- **Eventuali fattispecie di esclusione dal ricorso alle procedure comparative:** *Le regole generali prevedono che gli enti, nell'avvalersi di soggetti esterni adottino, apposite procedure comparative per la scelta dei medesimi nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, da cui discendono i principi di trasparenza e ragionevolezza che devono ispirare ogni procedimento amministrativo. Pertanto le ipotesi di deroga contenute nel regolamento contrastano con i principi generali stabiliti dalla legge.*
- **Modifiche a seguito dell'emanazione del D.L. 112/2008 convertito con L. 133/2008:** *Sussiste la necessità di conformare le norme Regolamentari alle novità introdotte dalla legge 133/2008 analiticamente esposte nell'ambito della deliberazione che approva l'esito dell'istruttoria.*

RILEVATO in merito alle osservazioni che:

1. per quanto riguarda il primo punto l'accertamento della impossibilità di utilizzare le risorse umane presenti nell'organico del comune che usualmente in questo ente nel conferimento degli incarichi il responsabile del procedimento attesta la carenza del personale con apposita relazione, la dimensione dell'ente suggerisce di mantenere tale sistema;
2. per quanto riguarda il secondo e terzo punto si precisa che le esclusioni sono dovute alle seguenti ragioni:
  - per quanto riguarda le lettere a) e b) l'esclusione è data dal fatto che esiste una apposita e separata disciplina regolamentare, all'interno dello stesso regolamento;
  - la lettera c) è stata inserita nell'ambito delle procedure escluse perché non si tratta di incarico fiduciario che viene conferito di volta volta solo per stare in giudizio e non di incarichi continuativi;
  - mentre la lettera d) si tratta essenzialmente dell'acquisto di un prodotto costituito da una prestazione già predisposta in precedenza anche e

forniti mediante una prestazione di lavoro autonomo occasionale, ma il tenore dell'articolo 7 del citato D. Lgs. 165 come modificato reca espressamente gli operatori dello spettacolo per cui è necessario eliminare la previsione, comunque una eccezione è prevista al comma 6 dell'articolo dello stesso regolamento per i casi di particolari;

- la lettera e) si riferisce a personaggi di chiara fama che possono essere invitati a riferire della loro attività quali ad esempio presentazioni di libri;

ATTESA la necessità di adeguare il regolamento alle innovazioni legislative incidenti nella materia degli incarichi;

RITENUTO opportuno, recepire le osservazioni formulate dalla più volte citata Corte;

Visto il parere di regolarità tecnica reso dal responsabile amministrativo, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con votazione unanime resa nei modi e forme di legge

## **DELIBERA**

Di modificare come segue il regolamento comunale per il conferimento degli incarichi approvato con la propria precedente deliberazione n. 47 come segue:

1. all'articolo 2, comma 6 sono sopresse le lettere c), d), e) ed f);
2. è sostituito dal seguente " *Il Comune per il tramite dei responsabili dei servizi può affidare incarichi professionali per fini istituzionali o previsti dai programmi approvati dal Consiglio Comunale.*";
3. dopo il comma 2 dell'articolo 5 è aggiunto il comma 2-bis del seguente tenore: " *Il responsabile del procedimento acquisisce da parte del responsabile del servizio competente la certificazione che attesti sulla base della dotazione organica vigente e del personale l'impossibilità di corrispondere alle esigenze da evadere. In caso di presenza tra i dipendenti in servizio di personale avente i requisiti professionali richiesti per lo svolgimento dell'incarico dovrà essere dimostrato da parte del responsabile del servizio l'impossibilità di distrarlo dai compiti assegnati.*";

L'articolo 8 è sostituito dal seguente: " *1. I professionisti incaricati ai sensi dei numeri a, b e c dell' articolo 2 del presente regolamento devono essere in possesso del titolo di studio della laurea e iscritti presso albi professionali, se conferiti a studi devono garantire al loro interno la presenza di personale in possesso di laurea.*

2. *Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.*

3. *Gli incaricati ai sensi dell'articolo 110 del TUEL devono in ogni caso essere in possesso della Laurea specialistica.*"

È dato atto che il regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione studi e consulenze a seguito delle modifiche introdotte è quello risultate nell'allegato "A" alla presente deliberazione.

Di denominare il regolamento in questione "Regolamento comunale per il conferimento di incarico di lavoro autonomo".

Di comunicare il presente provvedimento ai capigruppo consiliari ed all' Ufficio di Polizia Municipale per la pubblicazione all' Albo.

Inoltre stante l'urgenza di provvedere dovuta alla necessità di poter conferire gli incarichi necessari, con unanime votazione separata

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 del Testo Unico per gli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Allegato "A"

## **COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI**

(Provincia di Siena)

### **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO D'INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO.**

#### **Capo I**

Collaborazioni, studi, ricerche e consulenze

##### Articolo 1

###### Finalità

1. Il presente regolamento viene approvato ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed integra il regolamento comunale d'organizzazione, al fine di disciplinare l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei in applicazione del comma 56 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008).

2. Il conferimento degli incarichi deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e, per gli incarichi professionali, del programma approvato annualmente dal Consiglio Comunale

##### Articolo 2

###### Campo di applicazione

1. Sono compresi nell'ambito del presente regolamento per l'affidamento d'incarichi tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche ai sensi ai sensi degli articoli 2222 e 2230 del codice civile in particolare:

- a) collaborazioni comprese quelle coordinate e continuative ai sensi del comma 6, articolo 7, del decreto legislativo 165/2001;
- b) consulenze;
- c) studio e ricerche;

2. Si intendono per contratto di collaborazione coordinata e continuativa, la prestazione d'opera ai sensi degli articoli 2222, del codice civile e 409 numero 3, del codice di procedura civile.

3. Si intendono per incarichi di studio quelli affidati per la risoluzione di questioni inerenti l'attività amministrativa di questo Comune; il professionista incaricato al termine dell'incarico è tenuto a presentare una relazione e/o pareri all'amministrazione comunale oppure redazioni di proposte di atti amministrativi e risoluzione di problemi; si intendono per ricerche un programma di attività per la risoluzione di problema.

4. Si intendono per consulenze i pareri resi al di fuori della rappresentanza processuale resi da legali, tributaristi nonché quelli resi da altri professionisti iscritti ad ordini professionali.

5. Sono parimenti compresi nell'ambito di applicazione del presente regolamento anche gli incarichi disciplinati dall'articolo 110 del TUEL.

6. Non sono compresi, fatto salvo quanto previsto dal successivo capo II, nel campo di applicazione del presente regolamento gli incarichi comunque riferibili al codice degli

appalti o che comunque sono configurati come appalti di servizio negli allegati IIA e IIB al D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e sono pertanto esclusi, ad eccezione dell'obbligo di pubblicità previsto dal comma 54, articolo 3 legge 244/2007:

- a) gli incarichi professionali di progettazione, di direzione dei lavori e di supporto tecnico alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale OO.PP. esplicitamente previste e disciplinate dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- b) gli incarichi per la redazione degli strumenti urbanistici;
- c) patrocinio legale;
- d) soppresso;
- e) gli incarichi di studio di realtote in occasione di manifestazioni organizzate dall'ente durante le quali porta a conoscenza del pubblico i risultati di una attività durante le quali l'incaricato porta a conoscenza del pubblico i risultati di una sua attività soppressa, comunque non commissionatagli dall'amministrazione;
- f) la esternalizzazione dei servizi.

### Articolo 3 Limiti.

*1. Il Comune per il tramite dei responsabili dei servizi può affidare incarichi professionali per fini istituzionali o previsti dai programmi approvati dal Consiglio Comunale.*

### Articolo 4 Pubblicità e controllo

1. Il responsabile del servizio che affida l'incarico è tenuto alla pubblicazione dell'incarico sul sito WEB del Comune ai sensi dell'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal comma 54 articolo 3 della legge 244/2007.

2. Il responsabile pubblica le generalità dell'incaricato, l'importo della prestazione, la durata, e le modalità della scelta seguita.

3. L'incarico diventa esecutivo dopo la pubblicazione di cui commi precedenti.

4. Gli incarichi di studio e ricerche, le consulenze di importo superiore ad € 5.000,00 sono comunicate semestralmente per estratto alla sezione regionale della corte dei Conti.

### Articolo 5 Incarichi

1. L'Amministrazione procede, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, nonché all'articolo 6, per importi pari o superiori a 20.000,00 Euro (importo al netto dell'Iva, se dovuta), alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative.

2. Gli incarichi possono essere conferiti per esigenze straordinarie solo dopo che sia stata accertata, ai sensi dell'articolo 7 comma 6, del D. Lgs 165/2001, la mancanza tra il personale in servizio di dipendente con competenze adeguate.

*2- bis. Il responsabile del procedimento acquisisce da parte del responsabile del servizio competente la certificazione che attesti sulla base della dotazione organica vigente*

*e del personale l'impossibilità di corrispondere alla esigenze da evadere. In caso di presenza tra i dipendenti in servizio di personale avente i requisiti professionali richiesti per lo svolgimento dell'incarico dovrà essere dimostrato da parte del responsabile del servizio l'impossibilità di distrarlo dai compiti assegnati.*

La determinazione a contrattare, di cui all'articolo 192 del TUEL, deve dare atto della verifica effettuata e del suo esito.

La determinazione a contrattare dovrà inoltre indicare quanto segue:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze dell'amministrazione comunale e agli obiettivi perseguiti;
- b) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- c) devono essere preventivamente determinati durata e le modalità della prestazione,
- d) luogo,
- e) i requisiti richiesti per la prestazione richiesta;
- f) compenso della collaborazione adeguatamente motivato in relazione alla prestazione che si richiede nonché le modalità di pagamento e il trattamento previdenziale e fiscale praticato;
- g) l'ufficio di riferimento

#### Articolo 6

Incarichi affidati ai sensi dell'articolo 110 del TUEL

1. Fermo restando il limite del 5% previsto dall'articolo del TUEL, la Giunta Comunale in applicazione dell'articolo 41 dello statuto comunale può deliberare il conferimento dell'incarico.

2. Il Sindaco ai sensi del comma 10 dell'articolo 50 del TUEL affida l'incarico dopo che la deliberazione sia divenuta esecutiva ai sensi di legge.

#### Articolo 7

##### Procedura

1. Gli incarichi di collaborazione possono essere affidati solo dopo avere esperito una procedura concorsuale in cui vengono valutati: i titoli posseduti, i curricula professionali, eventuali pubblicazioni e l'esperienza professionale maturata nel settore.

2. Per gli incarichi di cui all'articolo 6 del presente regolamento i candidati all'affidamento sono valutati anche in base ad un colloquio.

3. L'avviso pubblico dovrà contenere, oltre a quanto indicato nel precedente articolo 6 i criteri di valutazione degli elementi indicati nel presente articolo.

Ad ogni curriculum verrà attribuito un punteggio sulla base dei seguenti elementi:

- a) qualificazione professionale maturata;
- b) esperienze maturate nel settore oggetto dell'incarico;
- c) tempo previsto per portare a termine l'incarico;
- d) compenso previsto;
- e) eventuali criteri aggiuntivi che il responsabile potrà individuare, in relazione all'incarico da affidare.

4. L'avviso dovrà:

I. prescrivere, per i soggetti partecipanti, l'obbligo di dichiarare nella rispettiva istanza:

- a) di non aver riportato condanne che comportano l'impossibilità di contrattare con la pubblica amministrazione;



- b) l'insussistenza di carichi penali pendenti, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a suo carico di provvedimenti in corso per l'applicazione delle misure suddette e comunque di insussistenza di ogni ulteriore situazione di incompatibilità prevista dalla vigente legislazione antimafia;
- c) se del caso, abilitazioni e/o iscrizioni in albi professionali e decorrenza della stesse;
- d) il titolo di studio posseduto e le esperienze attinenti all'incarico, per gli incarichi che non richiedano iscrizioni ad appositi albi;
- e) l'incarico per il cui conferimento l'istanza viene avanzata;
- f) l'ammontare del corrispettivo richiesto;

II. prescrivere, per i medesimi soggetti partecipanti, l'obbligo di allegare il proprio curriculum, comprendente gli studi, gli incarichi assolti e le attività svolte, con l'indicazione delle specializzazioni e delle personali attitudini.

5. In luogo dell'avviso di selezione, il responsabile, per particolari esigenze tecnico operative e comunque per incarichi di importo massimo presunto non superiore ad Euro 20.000,00 (oneri fiscali esclusi), potrà ricorrere all'affidamento diretto con rispetto comunque dei principi della non discriminazione, parità di trattamento, e rotazione degli incarichi.

6. Di norma, si procederà all'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto, oltretutto del prezzo proposto, anche dell'esperienza acquisita nel settore di interesse o in settori simili e del merito tecnico, risultanti dal curriculum professionale e dall'indicazione delle modalità di espletamento dell'incarico (es. tempistica). Si potrà tuttavia procedere all'affidamento con il criterio del prezzo più basso per prestazioni di modesto importo e/o di non eccessiva difficoltà tecnica. Ove ritenuto opportuno, al fine di meglio valutare le competenze dei concorrenti, può essere previsto anche un colloquio cui ammettere tutti i concorrenti ovvero solo quelli che presentano le professionalità maggiormente corrispondenti all'attività oggetto dell'incarico da conferire.

7. Il responsabile potrà procedere ad affidamento diretto dell'incarico solo nei seguenti casi:

- a) quando sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione di cui al precedente comma 1;
- b) quanto trattasi di particolare urgenza, risultante da eventi imprevedibili e quindi non imputabili all'Amministrazione, tale da non consentire l'esperimento di procedure comparative;
- c) quando trattasi di attività comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica o culturale non comparabili (cioè connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari qualificazioni, interpretazioni, elaborazioni o specifiche esperienze), o comunque competenze specialistiche di particolare complessità, parimenti non comparabili;
- d) quando trattasi di incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni o enti pubblici o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative per l'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico.

8. Il rapporto contrattuale con il soggetto incaricato (qualunque sia stata la modalità di conferimento dell'incarico) avrà efficacia solo a decorrere dalla data di pubblicazione, sul sito internet del Comune di San Casciano dei Bagni.

9. Il responsabile, prima di procedere alla liquidazione del compenso, dovrà attestare il conseguimento degli obiettivi previsti, a seguito dell'espletamento dell'incarico

10. Gli incarichi di collaborazione, consulenze, ricerche o studio, compresi negli allegati IIA e IIB del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni sono affidate nel rispetto contenute nello stesso decreto e del regolamento comunale per le forniture di beni e servizi in economia.

#### Articolo 8

##### Requisiti professionali

*1. I professionisti incaricati ai sensi dei numeri a, b e c dell' articolo 2 del presente regolamento devono essere in possesso del titolo di studio della laurea e iscritti presso albi professionali, se conferiti a studi devono garantire al loro interno la presenza di personale in possesso di laurea.*

*2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.*

#### Articolo 9

##### Rinnovi e proroghe

1. Gli incarichi disciplinati dal presente regolamento alla loro scadenza non possono essere rinnovati; possono invece essere eccezionalmente prorogati solo se l'incarico non è stato portato a termine per cause non imputabili all'incaricato o all'amministrazione comunale.

#### Capo II progettazione

##### Articolo 10

##### Incarichi per la progettazione

1. S'intendono disciplinati dal presente capo, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 90, comma 6, e 91 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., i servizi tecnici attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata, nonché i servizi affini di consulenza scientifica e tecnica e di sperimentazione tecnica ed analisi, rientranti nella materia dei lavori pubblici.

2. Per l'affidamento degli incarichi di cui al presente articolo, l'accertamento di carenza in organico, dichiarato dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 90, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., può essere motivato anche dalle difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori o dalla particolare complessità ed articolazione degli stessi.

3. L'Amministrazione affida i predetti incarichi professionali di importo inferiore a 100.000,00 Euro, Iva esclusa, quali, a titolo esemplificativo:

- a) progettazione dei lavori, pianificazione e validazione;
- b) direzione dei lavori;
- c) direzione operativa dei lavori;
- d) coordinamento della sicurezza;
- e) collaudo tecnico amministrativo o specialistico;
- f) rilievi e caddizzazione di elaborati grafici;
- g) verifiche di sicurezza, prevenzione incendi e di idoneità statica;
- h) restauratore di beni culturali;

i) indagini geologiche, geotecniche, idrauliche, sondaggi, ecc. secondo quanto previsto dagli articoli 91, 112, 130 e 141 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 6, del predetto Decreto. L'incarico viene conferito secondo le modalità di cui al precedente articolo 7.

4. Qualora l'importo della prestazione risulti inferiore a 20.000,00 Euro, Iva esclusa, il Responsabile del Procedimento potrà invece procedere con l'affidamento diretto dei predetti servizi tecnici professionali, ai sensi degli articoli 90, comma 6, e 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto di un'adeguata rotazione dei professionisti.

5. Resta inteso che i servizi tecnici professionali di importo superiore a 100.000,00 Euro sono affidati con gara pubblica, secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e sulla base dei criteri ed in conformità dei principi di cui al predetto Decreto.

## Articolo 11

### Elenco progettisti

Per l'affidamento degli incarichi, disciplinati dal presente capo, d'importo compreso tra 20.000,00 e 100.000,00 €, l'Ente forma un elenco aperto di professionisti e studi associati che si siano dichiarati disponibili ad assumere tali incarichi, distinto per categorie di attività individuate dal responsabile del servizio competente avendo a riferimento i programmi approvati dal Consiglio Comunale.

2. In caso di necessità di conferimento di incarichi per professionalità analoghe i Responsabili potranno utilizzare anche iscritti a categorie formate da responsabili di altro servizio.

## Articolo 12

### Iscrizione nell'elenco

1. La formazione dell'elenco di cui al precedente articolo è promossa dal responsabile del servizio con apposito avviso al pubblico da pubblicare secondo le modalità di cui al successivo art. 11.

2. L'avviso contiene gli elementi necessari all'individuazione della categoria e dei requisiti, professionali e di onorabilità, richiesti per l'iscrizione nonché dei criteri di selezione dei candidati ai fini dell'individuazione dell'ordine normale di rotazione degli incarichi.

3. Requisiti e criteri sono determinati dalla Giunta Comunale con proprio atto regolamentare, su proposta del Responsabile, tenendo conto della specialità delle categorie.

4. Le domande devono contenere l'espressa dichiarazione di presa di conoscenza e di accettazione delle norme regolamentari, nonché individuare la categoria o le categorie a cui i candidati intendono essere iscritti.

5. Oltre alle conseguenze penali della condotta, la falsità delle dichiarazioni o dei documenti prodotti sarà causa di esclusione dall'elenco e darà luogo, ricorrendo l'ipotesi, a segnalazione all'Ordine professionale di appartenenza.

6. Sulle domande decide in forma motivata il Responsabile competente per materia, tenuto ad annotare nell'elenco la propria valutazione sintetica sulle caratteristiche di ciascun candidato.

7. Lo stesso Responsabile, previa informativa al Sindaco ed alla Giunta Comunale, approva l'elenco per la categoria o le categorie di propria competenza.

8. L'elenco di categoria ha validità triennale, ma rimane comunque operante fino al relativo rinnovo.

#### Articolo 13

##### - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco

1. L'incarico a soggetto iscritto nella categoria inserita nell'elenco è conferito dal Responsabile del Servizio competente per materia, di norma seguendo il criterio sia dell'ordine d'iscrizione nella categoria dell'elenco che della rotazione nell'attribuzione.

2. Al di fuori di tali criteri, il Responsabile può, a propria valutazione discrezionale e motivata, conferire l'incarico con riferimento alle caratteristiche dell'incarico medesimo tenendo conto:

a) dell'attitudine e/o dell'esperienza risultanti dal curriculum;  
b) della opportunità di promuovere giovani professionalità di valore;  
c) dei casi di evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;

d) delle necessità di evitare, di norma, il cumulo degli incarichi;

e) della rilevanza economica della prestazione richiesta.

3. L'incarico è conferito previa valutazione dei titoli indicati nelle lettere a), b), c), d), ed e) comma 3 articolo 7.

4. Gli incarichi comportanti corrispettivi di elevato valore sono di preferenza conferiti congiuntamente a più professionisti o a studi associati o istituti, enti di studio e/o progettazione o società con particolare considerazione per soggetti che includano giovani professionisti.

5. L'atto di affidamento dell'incarico deve indicare gli elementi giustificativi della scelta, con espresso riferimento all'esperienza professionale dell'incaricato ed all'entità e congruità del corrispettivo richiesto.

#### Articolo 14

##### Norma finale

1. Il presente regolamento entro trenta giorni dalla sua adozione viene trasmesso alla Sezione Regionale della Corte dei Conti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO  
Fto PICCHIERI FRANCO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto DI CARLO ANTONIO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li, .....



IL SEGRETARIO COMUNALE  
DI CARLO ANTONIO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

⇒ CHE la presente deliberazione:

- E' stata affissa a questo Albo Pretorio il 21/11/08 n. 540 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto dall'articolo 124, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- E' stata comunicata, con lettera n° 8494, in data 20/11/08 ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'articolo 125, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

⇒ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/11/08, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

li, .....



IL SEGRETARIO COMUNALE  
DI CARLO ANTONIO